MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 1 MARZO 1945, N. 154, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

Art. 13

Misura, di salvaguardia in dipendenza dell'approvazione del piano

Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge, e sino all'approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto puo' sospendere i lavori di costruzione o di ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi suddetti, se tali lavori rendano piu' difficile o piu' onerosa l'attuazione del piano. Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumita' delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1952, non più in vigore dal 7 settembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra
Estremi	Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
Capo	I — Istruttoria e approvazione dei piani di ricostruzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-decreto-legislativo-1-marzo-1945-n-154-sui-piani-di/art-13-misura-di-salvaguardia-in-dipendenza-dell-approvazione-del-piano/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it